

Allegato B.1 ¹

Progetti di cui all'articolo 4, comma 1, lett. b) e 4 bis, comma 1, lett. a)

Agricoltura

B.1. 1)

Recuperi di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ha;

Industria estrattiva

B.1. 2)

Attività di ricerca di risorse geotermiche incluse le relative attività minerarie;

B.1. 3)

Impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile e di minerali metallici nonché di scisti bituminosi;

Industria energetica

B.1. 4)

Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW;

B.1. 5)

Abrogato.

B.1. 6)

Stoccaggio di petrolio, di prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge n. 256 del 1974 e successive modificazioni, e stoccaggio in superficie di gas naturale, con capacità complessiva superiore a 1.000 m³;

B.1. 7)

Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone;

Industria dei prodotti minerali

B.1. 8)

Impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione di prodotti a base di amianto;

¹ (Modificati punti B.1.2 e B.1.3 e abrogato punto B.1.5 da art. 22 L.R. 18 luglio 2017, n. 16)

Progetti di infrastrutture

B.1. 9)

Interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali;

B.1. 10)

Linee ferroviarie a carattere regionale e locale;

B.1. 11)

Aeroporti;

B.1. 12) ²

Opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua;

B.1. 13)

Opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa dal mare;

B.1. 14)

Derivazioni di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al minuto secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al minuto secondo; progetti di ricarica artificiale delle acque freatiche non compresi nel punto A.1.1);

B.1. 15)

Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi;

Altri Progetti

B.1. 16)

Progetti di cui all'allegato A.1 che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni.

² Modificato da art. 22 L.R. 18 luglio 2017, n. 16

B.1. 17)

Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A.1 o all'allegato B.1 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A.1).

